

Elezioni comunali **2015**



**Operazioni
dell'Adunanza dei presidenti
delle sezioni**



SOMMARIO

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni	5
<i>Composizione competenze</i>	<i>5</i>
<i>Rappresentanti delle liste dei candidati</i>	<i>5</i>
1. Designazione	5
2. Facoltà.....	6
3. Sanzioni	7
Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni sino a 15.000 abitanti	8
<i>Proclamazione alla carica di sindaco.....</i>	<i>8</i>
<i>Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale</i>	<i>8</i>
4. Determinazione della cifra elettorale	8
5. Determinazione della cifra individuale	9
<i>Attribuzione dei seggi.....</i>	<i>9</i>
6. Attribuzione dei 2/3 o del 60% dei seggi	9
7. Attribuzione dei restanti seggi	9
8. Riparto dei seggi nell'ambito del gruppo di liste	9
<i>Proclamazione alla carica di consigliere comunale.....</i>	<i>9</i>
<i>Operazioni in presenza di un solo candidato alla carica di sindaco.....</i>	<i>10</i>
Il verbale dell'Adunanza dei presidenti	11

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni

Composizione competenze

Nelle elezioni comunali, l'attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti delle prime cinque sezioni elettorali del comune e presieduta dal presidente della prima sezione.¹

Se qualche presidente non può partecipare, è sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio di sezione.²

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti.³

In materia di ordine pubblico, il presidente dell'Adunanza esercita poteri analoghi a quelli attribuiti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l'altro, può espellere chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni.

L'Adunanza si riunisce nella sede del comune nella giornata di lunedì o, al più tardi, entro il martedì, e si avvale per i compiti di segreteria dell'ufficio elettorale comunale.⁴

Nella sala in cui l'Adunanza si riunisce possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Possono, inoltre, entrare:

- a) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- b) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Adunanza, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Rappresentanti delle liste dei candidati

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso l'Adunanza due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente.⁵

1. Designazione

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti:⁶

¹ Articolo 24, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

² Articolo 24, comma 3, della legge regionale 19/2013.

³ Articolo 24, comma 4, della legge regionale 19/2013.

⁴ Articolo 24, comma 5, della legge regionale 19/2013.

⁵ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

⁶ Articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013; articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.

- consiglieri regionali;
- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province e assessori provinciali,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,⁷
- consiglieri provinciali e comunali che hanno comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Adunanza è presentata alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione⁸ e deve essere trasmessa al presidente dell'Adunanza prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei seggi.

Il presidente dell'Adunanza verifica la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- b) la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti sopra indicati;
- c) l'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R.;
- d) il rappresentante designato deve essere elettore del comune.⁹

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, la persona designata non può essere ammessa ad assistere alle operazioni.

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Adunanza e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità, e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.¹⁰ Inol-

2. Facoltà

⁷ È superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

⁸ Articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013.

⁹ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

¹⁰ Articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013.

tre i rappresentanti possono firmare in ciascun foglio il verbale dell'Adunanza e sottoscriverlo.¹¹

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.¹²

3. Sanzioni

¹¹ Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

¹² Articolo 104, quinto comma, del d.P.R. 361/1957.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti nei comuni sino a 15.000 abitanti

Proclamazione alla carica di sindaco

L'Adunanza dei presidenti determina il totale dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente dell'Adunanza proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.¹³ Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti il presidente proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età; nel caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio.

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del sindaco.

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale

Successivamente, l'Adunanza dei presidenti determina la cifra elettorale delle liste sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

Il presidente, tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

4. Determinazione della cifra elettorale

¹³ Articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Quindi, l'Adunanza determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista sommando i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali.

5. Determinazione della cifra individuale

I risultati di tali operazioni sono riportati nelle tabelle del verbale, nelle quali i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale. A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista.

Attribuzione dei seggi

Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco vengono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale. Nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore.¹⁴

6. Attribuzione dei 2/3 o del 60% dei seggi

Il restante numero di seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali. L'attribuzione viene effettuata secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie le seguenti operazioni:¹⁵

7. Attribuzione dei restanti seggi

- a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi da attribuire;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;
- c) attribuisce ad ogni lista e gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo secondo il metodo d'Hondt.¹⁶

8. Riparto dei seggi nell'ambito del gruppo di liste

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste sono effettuate dopo aver detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco risultato non eletto.¹⁷

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Adunanza, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- b) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.¹⁸

¹⁴ Articolo 13, comma 2, della legge regionale 19/2013.

¹⁵ Articolo 13, comma 2, della legge regionale 19/2013.

¹⁶ Articolo 13, comma 3, della legge regionale 19/2013.

¹⁷ Articolo 13, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Prima di procedere alla proclamazione, il presidente dell'Adunanza interpella i presenti per conoscere se sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità e incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale. Diversamente, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nel caso in cui una condizione di incandidabilità sia stata denunciata o sia stata accertata dopo l'ammissione delle candidature, la stessa comporta l'impossibilità di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di consigliere comunale.

Operazioni in presenza di un solo candidato alla carica di sindaco

In caso di ammissione di un solo candidato alla carica di sindaco, collegato con una o più liste, il presidente dell'Adunanza deve in primo luogo accertare:¹⁹

- a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;
- b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ai fini della verifica della prima condizione, il presidente attesta il numero dei votanti, calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e accerta se il numero di voti validi ottenuti dal candidato alla carica di sindaco sia uguale o superiore a tale cifra. Se tale condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Accertata la sussistenza della prima condizione, il presidente, per verificare se è stata raggiunta anche la percentuale di cui alla lettera b), attesta il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (considerando anche gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco), calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero dei votanti è uguale o superiore a tale cifra. Se la seconda condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Per verificare la sussistenza della seconda condizione, non sono conteggiati gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero²⁰. Il numero di tali elettori è appositamente comunicato da parte del comune.

Se sussistono entrambe le condizioni, il presidente procede all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei modi descritti nei paragrafi precedenti.

¹⁸ Articolo 13, comma 5, della legge regionale 19/2013

¹⁹ Articolo 71, comma 1, della legge regionale 19/2013.

²⁰ Articolo 71, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Il verbale dell'Adunanza dei presidenti

Tutte le operazioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, che è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in due esemplari. Entrambi gli esemplari sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente e dai componenti nonché dai rappresentanti di lista che lo richiedono.

A ciascuno dei due esemplari del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il timbro del comune e la firma del presidente e di almeno un componente e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme alle buste contenenti i verbali e alle buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

L'altro esemplare, con i prospetti, è depositato nella segreteria del comune.